



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50

della Giunta Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno **ventinove aprile** alle ore **19:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 (modificato con D.P.C.M. 18 ottobre 2020), visto il Decreto Sindacale n. 5/2020 prot. n. 5964 di data 21/10/2020, viene convocata in presenza la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

		PRESENTI / ASSENTI
Lona Martino	Sindaco	Presente
Pisetta Piergiorgio	Vice Sindaco	Presente
Gilli Maurizio	Assessore	Presente
Ravanelli Isabella	Assessore	Assente
Baldessari Ilenia	Assessore	Presente

Assiste il SEGRETARIO SUPPLENTE dott. Cemin Mariuccia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lona Martino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER L'ANNO 2025.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 05/08/2020 e ss.mm..

Dato atto che il Comune di Albiano mantiene il modello tariffario di tipo corrispettivo già adottato dal 2014, secondo i criteri ed indicazioni previsti dalla delibera della G.P. 2972/2005 e ss.mm..

Visto in particolare l'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, sopra richiamato, il quale prevede che le tariffe vengano deliberate dalla Giunta comunale.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 12 del 24/04/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025 al Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani, originariamente approvato con deliberazione consiliare n. 16 di data 21/04/2022.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del PEF e/o delle tariffe la quantificazione annua, si propongono per l'anno 2025 le riduzioni e sostituzioni di seguito riportate:

- nella misura del 20% l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 16 del regolamento comunale;
- la sostituzione della quota variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 20 del regolamento comunale come segue:
 - a) per utenze dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, € 264,00 annui per richiedente;
 - b) per utenze ove siano presenti bambini di età inferiore ai 24 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare, per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, € 100,00 annui per richiedente.

Ricordato poi che il regolamento comunale all'art. 20 comma 2 prevede: *“2. Limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune si sostituisce, su domanda dell'interessato, nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75%.”*

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto previsto dal suddetto regolamento comunale e dai provvedimenti ARERA è ora necessario approvare la tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025.

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TIA da applicare per l'anno 2025.

Verificato che per il corrente anno 2025 per quanto riguarda l'art. 14 del regolamento sopra richiamato per il calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, laddove si fissa per ciascuna attività il limite fra il minimo e il massimo che va deliberato annualmente in fase di approvazione della tariffa, i coefficienti applicati per le diverse attività sono i seguenti:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di
---	--------------------------------------

	produzione
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,67
3 - Stabilimenti balneari	0,63
4 - Esposizioni, autosaloni	0,43
5 - Alberghi con ristorante	1,07
6 - Alberghi senza ristorante	0,91
7 - Case di cura e riposo	1,00
8 - Uffici, agenzie	1,00
9 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17 - Bar, caffè, pasticceria	6,28
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44
21 - Discoteche, night club	1,64

Appurato che i coefficienti utilizzati trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro ambiti dal D.P.R. 158/99.

Visto quindi l'allegato listino TIA puntuale 1/2025 predisposto dall'Ente gestore ASIA di Lavis con le indicazioni e modalità di cui alla presente delibera e al PEF 2022-2025, nonché di cui al regolamento comunale soprarichiamato, e ritenendo lo stesso meritevole di approvazione.

Visto inoltre l'allegato listino delle attività varie 2025 predisposto dall'Ente gestore ASIA di Lavis e ritenendo lo stesso meritevole di approvazione.

Preso atto che, per effetto dell'art. 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11/11/2010, dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 10%.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, che ha disgiunto in via permanente il termine per l'approvazione delle tariffe rifiuti (TIA puntuale) da quello del bilancio di previsione, ponendo il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani tariffari dell'esercizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti relativi.

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TIA) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, nonché ovviamente all'ente gestore del servizio ASIA di Lavis.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TIA acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

deliberazione si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Atteso che a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, e come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22/11/2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TIA.

Ricordato che l'ammontare finale del PEF costituisce limite massimo del costo del servizio che può essere applicato all'utenza, che assume piena ed immediata efficacia fino all'approvazione da parte dell'Autorità.

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- Deliberazione n. 444/2019/R/rif
- Deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF
- Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021
- Deliberazione n. 363/2021/R/Rif

Richiamato inoltre Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) adottato con deliberazione ARERA 15/2022 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data 16/03/2022 che ha definito, in qualità di Ente Territorialmente competente, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del TQRIF.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 17/12/2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 09/01/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027.

Visti i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2, al fine di poter disporre sollecitamente degli elementi di calcolo delle tariffe ed al fine del rispetto dei termini di legge.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Tutto ciò premesso, con voti unanimi, espressi in forma di legge, con separata votazione, sia in ordine al contenuto che all'immediata eseguibilità,

DELIBERA

- di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025 secondo le risultanze di cui all'allegato "Listino TIA 01/2025" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in regola e nel rispetto delle deliberazioni ARERA citate in premessa, del regolamento comunale e del PEF 2022-2025;
- di fissare i coefficienti Kc come specificati in premessa e analiticamente riportati nell'allegato "Listino TIA 01/2025" trovando gli stessi giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro ambiti dal D.P.R. 158/99;
- di confermare nella misura del 20% l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 16 del regolamento comunale;
- di determinare la misura della sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 20 del regolamento per l'applicazione regolamento per l'applicazione della tariffa:
 - a) per utenze dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, € 264,00 annui per richiedente;
 - b) per utenze ove siano presenti bambini di età inferiore ai 24 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare, per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, € 100,00 annui per richiedente;
- di dare atto che il regolamento comunale all'art. 20 comma 2 prevede, limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune si sostituisce, su domanda dell'interessato, nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75%;
- di stimare in € 7.000,00 annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui ai punti precedenti, da iscrivere al capitolo di spesa 1821 del bilancio di previsione in corso di gestione, dando atto che lo stesso presenta adeguata disponibilità;
- di approvare l'allegata tabella con i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 24 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da applicare nell'anno 2025;
- di trasmettere ad ARERA ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nonché al gestore del servizio ASIA di Lavis;
- di dichiarare per le motivazioni espresse in premessa la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03/05/2018 n. 2;
- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24/01/1971, n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Lona Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Cemin Mariuccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Addi, 29-04-2025

Cemin Mariuccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 29-04-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Marasca Katia

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 03-05-2025 fino al 13-05-2025 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

f.to Cemin Mariuccia

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO SUPPLENTE certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 13-05-2025 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

f.to Cemin Mariuccia